aggravante nella sua seconda accezione ("avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.") derivante dalla evidente conoscenza della AIELLO di potere contare rivolgendosi a PELLE Giuseppe su di un considerevole "pacchetto di voti" a disposizione di quest'ultimo in quanto capo di una delle più temute e rispettate cosche della 'ndrangheta ed in grado di avvalersi della forza di intimidazione della consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Risulta, altresì, provata la responsabilità di PELLE Giuseppe per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 570/60 in cui è punita la condotta dell'elettore che "per dare il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità"), aggravato dall'art. 7 L. 203/91.

ZAPPALA' Santi (capo B), PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe (capo C)

L'impostazione accusatoria a carico degli imputati è la seguente:

### B) ZAPPALA' Santi

artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, prometteva al boss utilità, in particolare una "corsia preferenziale" a favore delle imprese di riferimento della cosca nel settore dei lavori pubblici e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della consorteria di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della



conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva infraquiquennale

Accertato in Bovalino il 27.02.10

# C) PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, per dare il voto a Santi ZAPPALA', soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettavano le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata per PELLE Giuseppe

Accertato in Bovalino il 27.02.10

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 27.02.10 tra lo ZAPPALA', PERRELLO Angelo, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio e PELLE Giuseppe.

Anche in questo caso la identificazione è stata confermata dal sistema di videosorveglianza, dalle frasi captate all'interno dell'abitazione e, fra l'altro, non è mai stata messa in discussione da alcuno degli imputati.

Lo scambio di battute fra Pelle Giuseppe e Santi Zappalà all'interno della conversazione sin dall'inizio, evidenziava l'esistenza di un rapporto di pregressa conoscenza (e in ogni caso che tra i due ci fosse stato un precedente incontro) per come si evince, in particolare, dalla richiesta di Pelle Giuseppe al suo interlocutore se avesse più parlato "quel ragazzo di Platì", ossia Barbaro Francesco (inserito in una nota famiglia di "ndrangheta" denominata "mano armata" e collegata a livello 182



familiare ai Barbaro Castanu (la sorella di Barbaro Francesco, Barbaro Anna, nata a Platì (RC) il 04.12.1972, è coniugata con Barbaro Antonio, nato a Platì (RC) il 03.05.1963, soggetto con numerosi precedenti penali, nonché figlio di Barbaro Francesco, nato a Platì (RC) il 30.06.1927 alias "Cicciu U Castanu", capo bastone della omonima consorteria mafiosa resasi responsabile di numerosissimi reati quali sequestro di persona, omicidi, estorsioni ed altro).

La conversazione, quindi, si incentrava sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale quando Pelle Giuseppe riferiva al Mesiani Mazzacuva di aver già spiegato al "dottore" (Zappalà') che Barbaro Francesco avrebbe potuto portargli "quattro...cinquecento voti là...", trovando piena approvazione nelle parole del suo interlocutore ("sì").

Tale ultimo stralcio di conversazione conferma ulteriormente il legame preesistente fra Pelle Giuseppe e Barbaro Francesco e tra PELLE Giuseppe e Santi ZAPPALA', relazione talmente forte da spingere il boss, a conoscenza dei voti che poteva gestire Barbaro Francesco, ad agevolare l'incontro fra quest'ultimo ed il candidato Santi Zappalà.

Dal riferimento fatto dallo ZAPPALA' nel corso della conversazione ad un certo Luca, non meglio identificato, il quale gli aveva "portato" Barbaro Francesco, proprio perché quest'ultimo era in grado di portargli un notevole numero di voti: ("Luca me lo ha portato, mi ha detto no riunisce tutte le famiglie, cinquecento, seicento voti... ee... non so! Ve l'ho raccontato, mi sembra, no?") confermato dal Pelle ("Si, si, si!") si desume che Pelle Giuseppe e Santi Zappalà si fossero già incontrati per discutere della candidatura di quest'ultimo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Tra l'altro Santi Zappalà, dimostrando ancora una volta di conoscere PELLE in data antecedente l'incontro, si informava dello stato di salute della figlia, Pelle Giuseppina, chiedendogli se avesse effettuato delle analisi cliniche.

Nel prosieguo del discorso Santi Zappalà significativamente invitava PELLE e MESIANI alla stipula di un accordo che avrebbe dovuto prevedere, innanzitutto,



l'ottenimento da parte sua di un cospicuo numero di voti ("Vediamo se possiamo trovare un accordo, se ci sono le condizioni"... io faccio una... una straordinaria, come si dice... affermazione... elettorale, no? Per arrivare sicuramente nei primi tre, e non dico... non dico questo... però..."); PELLE Giuseppe, in qualità di esponente della sua cosca, gli assicurava il massimo appoggio ("Ma da parte nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno!"), sostegno di cui lo Zappalà si mostrava sicuro ("Lo so, lo so!").

Anche Mesiani Mazzacuva si associava alle parole del Pelle: ("Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!") dando prova della sua piena adesione al sodalizio criminale; chiariva, tra l'altro, che l'organizzazione si sarebbe attesa un corrispettivo dal candidato in cambio dell'appoggio elettorale ("quando sposo una causa e, quindi io e gli amici miei, diamo il massimo, nello stesso tempo poi, non dico che pretendiamo perché non è nella mia natura e di chi mi rappresenta, più grande o chi mi ha preceduto, per dire ... però desidereremmo proprio avere quell'attenzione ... quell'attenzione, per come poi ce la accattiviamo, per simpatia ma per amicizia prima di tutto!"). Al che Zappalà, in risposta alle affermazioni dei suoi interlocutori, si mostrava ben disposto ad aiutare l'organizzazione ("Almeno una porta aperta, l'abbiamo").

Mesiani Mazzacuva proseguiva la conversazione con espressioni ancora più esplicite circa il senso dell'impegno che il candidato avrebbe dovuto assumersi in cambio dell'appoggio elettorale della cosca ("... io vi ringrazio ... no, no ... ma io ... qua ... mi dovete perdonare perché a me in trentatre anni ... incompr... ... io parto dal presupposto che noi su questo fatto ... dobbiamo discutere di questo fatto. Oggi come oggi a me e ... come dire, quando uno chiarisce una posizione, si trova meglio dopo..."); riferendosi implicitamente a quello che l'organizzazione si aspettava dal candidato una volta eletto ("omissis ... dove cinque, dieci voti e prendermeli...omissis"), in cambio del loro sostegno (" Si, si, si! Il lavoro si fa a Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so che ...incompr... ora pensiamo una cosa alla volta, almeno riusciamo nell'operazione ... che poi so che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle ormai, come sappiamo con un malessere sociale che ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ...(breve interruzione



dell'audio)... cercare noi, tra l'altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure stanchi!".... quindi, quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, no assolutamente! Pretenderemmo si, quella serenità! Che in un modo o nell'altro, penso, che meritiamo tutti!") affermazioni che trovavano il pieno assenzo dello ZAPPALA' ("assolutamente sì").

Pelle Giuseppe, a testimonianza, ancora una volta, della solidità dell'accordo stipulato, chiedeva a MESIANI, a causa del ruolo da lui ricoperto, se erano già stati presi gli opportuni contatti con i referenti dei comuni della fascia ionica assoggettati all'influenza della cosca Pelle ("Lì, a Bova, avete parlato? Qui siete andato a Roccella, pure") ricevendo risposta affermativa; rappresentava la necessità di un successivo incontro ("Non appena avrete la cosa, poi ci rivedremo un momento, ...incompr...") che, a dire di Santi Zappalà, sarebbe dovuto avvenire una volta chiarita la situazione in tutti i comuni di cui si era parlato ("Non appena avrete la cosa, poi ci rivedremo un momento, ...incompr..."); il Mesiani Mazzacuva ribadiva ancora una volta l'impegno dell'organizzazione a sostegno della candidatura di Santi Zappalà ("Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!").

La conversazione si chiudeva con l'invito a pranzo rivolto dal padrone di casa al Mesiani Mazzacuva Giuseppe ed a Santi Zappala declinato da entrambi perché dovevano proseguire in un giro elettorale in alcuni paesi della zona ionica ("dobbiamo andare.....Ci facciamo questi tre passaggi, vediamo su Bianco come possiamo interagire! Non ce l'ha questi pregiudizi, dello Jonio! E li tireranno fuori! Qua abbiamo quell'altra ... incompr. Ancora ... incompr ... Ok, Ok! "); alchè Pelle Giuseppe coglieva l'occasione per evidenziare che nella zona ionica Santi Zappalà avrebbe potuto contare sull'appoggio della organizzazione ("Va bene! Di là da noi, avete tutto!") e se avesse avuto bisogno di relazionarsi con qualcuno del luogo (referenti locali della cosca), si sarebbe potuto avvalere dell'intermediazione del complice Mesiani Mazzacuva ("Poi, se qualche giorno, dovrete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e



andate. Perché è giusto uno che ...se una persona, avrà la soddisfazione per incontrarvi, per parlarvi!").

In ultimo PELLE chiedeva al candidato se vi fosse possibilità di ottenere un trasferimento del fratello Pelle Salvatore, detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, in un altro carcere, più vicino alla zona di residenza della famiglia, al fine di agevolare lo svolgimento dei colloqui; faceva riferimento ad un tal "Mico della piana" che avrebbe assunto l'impegno di metterlo in contatto con qualcuno in grado di fargli ottenere il trasferimento, accordo che non era andato a buon fine.

La richiesta rivolta dal PELLE allo ZAPPALA', oltre ad essere ancora una volta rappresentativa del rapporto di grande fiducia intercorrente tra i due, era dovuta al fatto che in precedenza il candidato aveva vantato delle conoscenze nell'ambiente penitenziario che avrebbero potuto rilevarsi utili per le necessità del capo, persone di sua assoluta fiducia all'interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia, già dimostratesi disponibili in passato ("per fargli mettere un'informativa buona, di quello che fa, ecc...ecc... Su questo ve lo posso... Ci possiamo prendere, ehm... lo vi dico una cosa, invece! Vedete un attimo, se c'è qualche amico che sono, ...incompr... A Vibo e compagnia bella, la parliamo, parliamo, perché con il bene che abbiamo fatto ...incompr... Questo è assodato, assodato, assodato, ve lo posso garantire ...incompr... Carcere ...incompr... Glielo possiamo garantire, va bene? Perché ho avuto una persona mia! Ma mia, mia, voglio dire io. In questo possiamo fare qualcosa ...incompr... Abbiamo un paio di amici, là dentro!").

7

Le conoscenze vantate dallo ZAPPALA' inducevano immediatamente PELLE ad informarsi circa la possibilità di riuscita del loro intervento ("Scusate se mi permetto. lo ve l'ho detto, siamo una famiglia e di quello che posso... Ma ...incompr... praticamente, questa persona, è una persona che conta là dentro? "Può chiamare un detenuto per farlo venire...o...").

Il boss faceva in particolare riferimento al piacere, consistente nel trasferimento di un altro detenuto, ricevuto dal padre Pelle Antonio da un maresciallo di sua conoscenza ("E qualcuno che era pure fuori, allora ha chiamato a questo maresciallo e gli ha detto: "senti, come possiamo fare qui , per ...incompr...". Gli dice, aspetta un po'! Ha preso il telefono, ha telefonato al carcere, dov'era questo qua, e dice, senti, mandami questo detenuto qui, che ...incompr... Non è che era un ufficio che c'erano cento persone..."); Zappalà e Mesiani Mazzacuva replicavano che, a partire dal 1992, era diventato difficile ottenere il trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro ("Altri tempi! Altri meccanismi! Fino al '91, entravano pranzi interi, dentro le carceri! Dal '92 in poi..."); in ogni caso lo Zappalà confermava la propria disponibilità riferendo che si sarebbe opportunamente informato ("Ma quello che dite voi, posso chiedere una conferma, ...incompr... all'interno gli concedono ...incompr...").

L'incontro si concludeva con un'ulteriore conferma del patto stipulato, concretizzantesi nella ripetuta richiesta del candidato dell'appoggio elettorale promessogli ("E se voi riterrete opportuno aiutarci! D'accordo?"), e nella rinnovata rassicurazione da parte del PELLE ("Si parla di amicl ....Ora vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare!").

In sintesi nel corso del dialogo riportato i termini dell'accordo sono stati definiti in maniera inequivocabile tramite lo scambio da parte dello ZAPPALA' di alcuni favori a fronte dell'appoggio della cosca PELLE rappresentata dal suo capo PELLE Giuseppe.

In primo luogo la richiesta al candidato a titolo di corrispettivo di una "corsia preferenziale" nel settore dei lavori pubblici e/o dei lavori comunque finanziati con soldi pubblici, che sarebbero stati in futuro affidati, in appalto o in subappalto, a imprese di riferimento della organizzazione (ZAPPALA': "Almeno una porta aperta, l'abbiamo" ...omissis... "preferenziale").

Non è superfluo precisare, al riguardo, che il MESIANI è un noto imprenditore edile; anche PELLE Giuseppe, inoltre, all'epoca era di fatto titolare di un'impresa edile fittiziamente intestata al figlio Antonio cl. 87 (la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", sequestrata dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 13.05.10): è evidente, quindi, che con il termine "lavoro" il MESIANI



MAZZACUVA faceva riferimento all'esecuzione di lavori comunque finanziati con fondi pubblici.

In secondo luogo la promessa da parte dello ZAPPALA', a causa delle sue specifiche conoscenze, di attivarsi per verificare la possibilità di far ottenere un trasferimento a PELLE Salvatore cl. 57 presso un istituto penitenziario calabrese, comportando la possibilità da parte degli appartenenti di avere maggiori contatti tramite i colloqui con un personaggio di notevole spessore al fine di un maggiore consolidamento della cosca.

Alla luce delle risultanze probatorie riportate risulta provata le penale responsabilità dell'imputato ZAPPALA' per il delitto di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91.

La fattispecie criminosa si è consumata, come già evidenziato, tramite lo scambio di promesse precise, promesse fatte da un soggetto in favore dell'organizzazione e da parte di un rappresentante per conto della stessa (la corsia preferenziale in materia di lavori veniva promessa a vantaggio di imprese di riferimento della consorteria; il trasferimento del capo della cosca avrebbe determinato un innegabile vantaggio per l'intera consorteria).

Dai fatti sopra descritti, inoltre, emergono anche gli elementi costitutivi del delitto di cui al secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 570/60 a carico di PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe (che punisce la condotta dell'elettore che "per dare il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità"), aggravato dall'art. 7 L. 203/91.

La difesa di ZAPPALA' ha eccepito che non vi è prova che MESIANI MAZZACUVA avesse accompagnato ZAPPALA' per i paesi della Jonica.

L'eccezione deve essere respinta alla luce della lettura dell'ultima parte della conversazione del 27.02.10 quando, a fronte dell'invito di PELLE di restare ai suoi interlocutori, i due declinavano l'offerta e ZAPPALA' in particolare rispondeva: "abbiamo strada".



Tale esclamazione dimostra che l'imputato in compagnia del MESIANI stava realmente effettuando un giro in alcuni paesi della zona jonica ("MESIANI MAZZACUVA: "Ci facciamo questi tre passaggi vediamo su Bianco come possiamo interagire! Non ce l'ha questi pregiudizi dello Jonio! E li tireranno fuori! Qua abbiamo quell'altra".....ancora.....ok! Ok!).

Tali intercettazioni non possono certo essere smentite dalle dichiarazioni di PERRELLO Angelo (sentito all'esito di indagini difensive) trattandosi di affermazioni della cui attendibilità è lecito dubitare essendo soggetto legato a ZAPPALA' da un rapporto tale da mettersi in aspettativa per fargli da autista durante la cmpagna elettorale.

È stato poi sostenuto da parte della difesa che il delitto di corruzione elettorale non si sarebbe consumato dovendosi aggiungere alloa scambio delle promessa anche il momento successivo: adempimento da parte del politico della promessa (Cass. sez. V sent. N. 4893 del 16.03.00 – FRASCA "ovviamente la promessa di voti dovrà essere adempiuta prima della seconda (promessa di favori) anche perché il suo mantenimento avrà quale conseguenza la elezione del politico disponibile; il che rappresenta la condizione o il presupposto perché poi costui possa sdebitarsi nei confronti di ocloro che hanno deterrmnato il suo successo elettorale").

Tale eccezione deve essere respinta tramite il richiamo al succesivo passaggio della pronuncia citata: "il momento consumativo del delitto coincide con quello in cui avviene l'incontro del consenso tra i promittenti (e dunque non nel momento in cui le prestazioni vengono adempiute").

D'altro canto non si vede come possa conciliarsi la interpretazione sostenuta dalla difesa con la motivazione della sentenza non potendo il reale momento consumativo (scambio dei consensi) coincidere con l'adempimento di una delle due prestazioni.

Segue contestazione da parte della difesa che nella parte finale della conversazione del 27.02.10 si sia stipulato l'accordo.



Al contrario la conclusione dell'accordo si deduce chiaramente dalla richiesta di conferma del sostengno politico manifestato dallo ZAPPALA' prima di andare via ("e se voi riterrete opportuno aiutarci! D'accordo?") e dalla successiva risposta affermativa di PELLE ("Si parla di amici!") in cui si manifesta la piena adesione come pattuito.

A conferma di ciò si pone il passaggio successivo durante il quale PELLE, prima di salutare gli ospiti, ribadisce la propria disponibilità verso ZAPPALA' ("ora vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare!") il quale ringraziava ("grazie di tutto").

Infine, a testimonianza della conclusione dell'accordo soccorre il contenuto della conversazione del 12.03.10 fra PELLE e MESIANI MAZZACUVA come commentato dal Tribunale della Libertà: "la serietà dell'impegno assunto dal duo PELLE – MESIANI si evince proprio dalla conversazione appena riportata in cui MESIANI conferma il suo impegno per procurare voti a ZAPPALA' sul territorio di Bova ("sto lavorando io") accompagnato da un generale ottimismo sui possibili risultati ("se non prendiamo trecento, poco manca, perché lui li predne tutti-----"); si evidenzia, peraltro, che l'espressione usata da MESIANI (prendiamo) non lascia adito a dubbi sulla operatività sulla operatività del comune programma sotteso al patto politico – mafioso intervenuto tra la cosca e ZAPPALA') (cfr. ordinanza del 12.01.11 pag 35).

Alla asserita mancanza di "rapporti stabili e risalenti nel tempo con la criminalità organizzata" dello ZAPPALA' deve replicarsi che: - lo ZAPPALA' conosceva PELLE Giuseppe per come si desume fin dall'inizio del contenuto della conversazione; - aveva un rapporto con MESIANI risalente quantomeno al 2004 (per come ammesso dai difensori di MESIANI e dello ZAPPALA'; - si era rivolto ai COMMISSO (famiglia mafiosa di Siderno) senza avere necessità di avere presentazioni da parte di PELLE e MESIAN (espressione di quest'ultimo); le parole dell'imputato sono chiare quando riferisce a PELLE della possibilità di fare ottenere un trasferimento a PELLE Salvatore ("i vi stavo dicendo che questo di Modena era carcerato, tramite diverse cose, stavamo cercando di fargli avere qualche beneficio là dentro! Come se c'è qualcuno che.... Per un'informativa, qualche cosa...."); aveva chiesto voti anche a BARBARO



Francesco cl. 63, membro della famiglia "Mano Armata" e al tempo stesso legato da vincoli di parentela acquisita con i "BARBARO CASTANU" (cfr. parte iniziale del colloquio del 27.02.11 in cui si era pervenuti alla identificazione del BARBARO quando PELLE aveva affermato di averlo incontrato il giorno precedente "dico se è tornato perché io siccome l'ho incontrato ieri sera, quello si chiamava Francesco BARBARO, non Antonio BARBARO questo che avevate detto voi...l'ho incontrato però non gli ho niente ....perchè non .... Ho detto non so se..."; dal supporto del sistema di video osservazione si evinceva che il giorno precedente era giunto presso l'abitazione di PELLE il BARBARO per conferire con il proprietario di casa di alcuni problemi avuti con altri soggetti; l'esatta identificazione si ricava anche dal fatto che il BARBARO Francesco di cui parlano era di Platì ("quel ragazzo di Plati'), che era noto anche al bosss di San Luca avendo un rapporto con quest'ultimo; dal fatto che nel corso del citato dialogo lo stesso ZAPPALA', dopo avere riferito di avere parlato con BARBARO Francesco tramite "Luca" si mostrava molto fiducioso sull'appoggio che il BARBARO avrebbe potuto fornire ("Luca me lo ha portato, mi ha detto "no riunisce tutte le famiglie, cinquecento, seicento, ... voti ee.... Non so ve l'ho raccontato mi sembra no?").

## MESIANI MAZZACUVA Giuseppe - il reato associativo

L'impostazione accusatoria a carico dell'imputato è la seguente:

"art. 416 c.p. bis quale soggetto appartenente alla cosca PELLE -operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e precisamente: nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo PELLE Giuseppe cl. 60, in particolare presentandosi quale "uomo di fiducia" della cosca PELLE nei rapporti con importanti esponenti politici: più precisamente, in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010, il MESIANI MAZZACUVA portava al cospetto di PELLE Giuseppe il candidato Santi ZAPPALA', all'epoca sindaco di Bagnara Calabra e consigliere provinciale di Reggio Calabria, negoziando con lo stesso, anche per conto e nell'interesse della consorteria di riferimento, i termini dell'accordo in forza del quale la cosca PELLE si impegnava a garantire allo ZAPPALA' un "pacchetto di voti" nel mandamento jonico e il



politico, in cambio, prometteva l'affidamento di lavori pubblici e un trattamento privilegiato per detenuti di notevole spessore criminale come PELLE Salvatore cl. 57, ristretto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia; inoltre, sempre per conto della consorteria, accompagnava il candidato Santi ZAPPALA' nella sua campagna elettorale in diversi comuni della fascia jonica della Provincia di Reggio Calabria. Più in generale si metteva a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo".

Le risultanze probatorie sono costituite da due dialoghi captati all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe e aventi ad oggetto, quasi esclusivamente, la candidatura di Santi ZAPPALA' al Consiglio Regionale della Calabria.

Il contenuto del colloquio del 27.02.10, già analizzato, attribuisce chiaramente a MESIANI MAZZACUVA il ruolo di partecipe del sodalizio criminoso.

Dalle espressioni adoperate dagli interlocutori si evince che la gestione da parte dell'odierno imputato della campagna elettorale dello ZAPPALA' è espressione della sua completa "messa a disposizione" in favore della cosca PELLE.

Infatti è stato MESIANI MAZZACUVA a portare ZAPPALA' al cospetto del boss, a negoziare le condizioni dell'accordo anche per conto di PELLE, ad accompagnare il candidato per i paesi della jonica.

Dimostrativo della sua appartenenza alla cosca è, inoltre, l'espressione di PELLE, il quale, soddisfatto dell'accordo raggiunto, nel salutare i suoi ospiti, tranquillizzava ZAPPALA' sul fatto che nella zona jonica (mandamento oggetto di predominio della cosca PELLE) avrebbe ricevuto l'appoggio promesso ("Va bene! Di là da noi, avete tutto!") e, nel caso in cui avesse dovuto rivolgersi a qualcuno, si sarebbe potuto avvalere dell'intermediazione del suo uomo di fiducia "Pepè", cioè MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, ("Poi, se qualche giorno, dovrete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e andate. Perché è giusto uno che ...se una persona, avrà la soddisfazione per incontrarvi, per parlarvi!").

Le espressioni degli interlocutori depongono univocamente per il conferimento al MESIANI MAZZACUVA di un ruolo ben definito all'interno della consorteria funzionale al suo rafforzamento: ("si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non

solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzative della medesima. Di talchè, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo oltre a molteplici, variegati e perciò significativi facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione" (SS. UU. MANNINO del 2005).

Si aggiungano poi le sue affermazioni auto-accusatorie più volte commentate ("Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!").

Le parole degli interlocutori del secondo dialogo del 12.03.2010 vertente ancora una volta sulla candidatura di Santi ZAPPALA' convergono con quelle già esaminate nel costituire piena prova della partecipazione di MESIANI MAZZACUVA alla cosca.

Nel corso della conversazione il cui oggetto è un investimento immobiliare di ZAPPALA' ed altri soggetti a Filogaso (VV) (acquisto di alcuni rustici da ristrutturare per il quale era stata corrisposta una somma corrispondente a circa 100.000 € per le sole spese notarili), PELLE, prospettando la possibilità di inserirsi nell'affare con l'impresa edile fittiziamente intestata al figlio (la "Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio"), concordava con il sodale MESIANI



MAZZACUVA le modalità del "loro" coinvolgimento pur sempre nel rispetto del predominio nella zona di altre "famiglie" ("ogni paese ci sono i suoi, compare, voi lo sapete").

L'opinione espressa da MESIANI ("noi possiamo organizzare le cose qua per i fatti nostri, qual è il problema?") proviene da personaggio in possesso di un ruolo così importante all'interno del sodalizio da consentirgli, parlando al plurale, di consigliare il capo-cposca la strategia da segiure.

D'altro canto PELLE si sentiva tranquillo del fatto che non ci sarebbero stati problemi in quella zona "dove vi erano fratelli nostri" (appartenenti alla loro organizzazione criminale) rispondendo al dubbio di MESIANI su chi avesse parlato con ZAPPALÀ e chi fosse interessato nell'operazione che "tutti la stessa cosa nostra". Nel prosieguo del dialogo MESIANI MAZZACUVA, prevedendo che a breve sarebbero stati eseguiti provvedimenti custodiali, sottolineava che la zona jonica di Condofuri in quel periodo era "una bomba ad orologeria"; raccomandava, pertanto, PELLE di stare molto attento nel momento in cui sarebbe incontrato con tale "Pietro" e le persone a lui vicine, a causa del conseguente sicuro interesse delle forze dell'ordine (le informazioni del MESIANI si rivelavano esatte perché un mese dopo, il G.i.p. presso questo Tribunale applicava la misura cautelare della custodia in carcere a nr. 25 soggetti appartenenti all'associazione mafiosa operante in Condofuri, capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco).

Alla domanda di PELLE se fosse a conoscenza dell'esistenza di provvedimenti a suo carico, MESIANI rispondeva in senso affermativo, riferendo di poter procurarsi informazioni tramite accoliti infedeli interni ad ambienti istituzionali dando in tal modo piena dimostrazione della sua conoscenza che al momento non erano in atto misure a carico della famiglia PELLE ("ma non c'è niente. Qua…per noi…io non è che posso andare a domandargli per gli altri..").

Le risultanze probatorie esaminate depongono per la penale responsabilità di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa trattandosi di un soggetto inserito, tramite un rapporto di stabile e



organica compenetrazione, nel tessuto organizzativo del sodalizio, all'interno del quale assume un ruolo dinamico e funzionale.

Le affermazioni dell'imputato esprimono, infatti, la volontà di apportare un ausilio di non secondaria importanza alla vita della cosca, sostegno che si manifesta in attività fondamentali per il suo rafforzamento.

Non influisce sul quadro probatorio a carico di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio la circostanza evidenziata dalla difesa circa il suo mancato coinvolgimento nell'indagine "Bellu Lavuru" trattandosi di procedimento avente ad oggetto altra attività di indagine, eseguita negli anni passati nel territorio di Bova Marina e non avente alcuna rilevanza ai fini della valutazione del materiale probatorio acquisito a suo carico nell'ambito del presente procedimento, fra l'altro in epoca successiva.

#### La confisca

Per quanto riguarda i provvedimenti di natura reale, va dato atto che con l'ordinanza del 13.05.10 era stato altresì disposto il sequestro preventivo – ai sensi sia degli artt. 321 e ss. c.p.p. 104 disp. Att. c.p.p. e 240 comma 1 c.p. del distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore del bar annesso al distributore indicato al punto n. 1 del terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e 2; dell'intero patrimonio della "Freedom cafè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800"; dell'intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6 mentre con l'ordinanza del 16.12.10 era stato disposto il sequestro delle quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l." con sede in Bova Marina.

Ciò constatato, appare evidente da quanto sin qui esposto che appare giustificata (e anzi obbligatoria) la confisca di tutti i predetti beni.

L'art 12 sexies L. 356/1992 stabilisce che "... nei casi di condanna o di applicazione pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis ......è sempre disposta la confisca del denaro dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare provenienza e di cui anche per interposta persona fisica o guridica risulta essere titolare o avere disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica...".

Presupposti per la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di persona indiziata di appartenere ad associazioni mafiose sono: a) la condanna per i reati indicati nella norma; b) la disponibilità di beni; c) l'indimostrata legittima provenienza degli stessi.

Per quanto riguarda la "Freedom cafè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", e l'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6 il primo presupposto risulta pienamente soddisfatto, alla luce degli elementi sopra esposti.

Il secondo presupposto necessario per procedere alla confisca coincide con la "disponibilità dei beni".

I soli dati riguardanti l'assetto societario consentono di evidenziare che le società in esame sono state intestate a compiacenti soggetti prestanome mentre sono nella disponibilità effettiva degli intranei alla cosca PELLE Giuseppe, PELLE Domenico e PELLE Sebastiano.



Si tratta di società dirette tanto sotto il profilo dei poteri di indirizzo e scelta quanto quello decisionale dagli imputati.

Gli unici soggetti che hanno agito nell'interesse delle società, benché formalmente sprovvisti sia di cariche sociali, sia di ruoli amministrativi o tecnici, sono stati sempre ed esclusivamente PELLE Giuseppe, PELLE Domenico e PELLE Sebastiano

i quali si sono comportati e sono stati percepiti all'esterno come titolari, domini sostanziali delle società.

Il ruolo svolto dai titolari formali delle società, è sempre stato inesistente o paragonabile a quello di semplici comparse o di meri prestanomi.

In tal senso si rinvia a tutte le conversazioni sopra riportate nel corso delle quali è emerso che, per quanto riguarda la "Freedom cafè s.a.s., PELLE Domenico e PELLE Giuseppe mentre, per quanto riguarda l'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio, PELLE Sebastiano e PELLE Giuseppe sono stati gli unici interlocutori con eventuali fornitori, acquirenti e soggetti comunque interessati alle società per motivi lavorativi.

Passando all'ultimo presupposto nessuna giustificazione è stata fornita dagli imputati sulla legittima provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto e l'avvio delle attività commerciali dovendo pertanto concludersi per la loro illecita provenienza.

In ogni caso la confisca è obbligatoria anche ai sensi del comma 7 dell'art. 416 bis trattandosi di beni – strumento, destinati a commettere il delitto di partecipazione mafiosa, di cui si è avvalsa la cosca per arricchirsi e rafforzare il suo predominio sul territorio.

Medesime considerazioni valgono anche per la società "la Punto edile s.r.l." di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe.

Che la società sia stata utilizzata in relazione alle attività anche solo formalmente lecite facenti capo al sodalizio criminoso è emerso dalle conversazioni sopra riportate (conv. del 27.02.10 nel corso della quale MESIANI Mazzacuva e PELLE Giuseppe stipulavano un vero e proprio accordo con ZAPPALA' che avrebbe previsto, in cambio dell'appoggio elettorale della cosca, l'impegno di quest'ultimo a riservare un trattamento "preferenziale" alle imprese (cioè innanzitutto alla "Il punto edile s.r.l." e alla "Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio, quest'ultima già sottoposta a sequestro).



Le risultanze probatorie esaminate consentono di ritenere che la società costituisca strumento della cosca attraverso cui si è perfezionato il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

#### La determinazione delle pene

L'entità della pena da comminare in concreto non può prescindere dalla valutazione dello spessore criminale di diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento.

Per quanto riguarda il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ritiene questo giudice **PELLE Giuseppe**, **MORABITO Rocco** meritino il massimo della pena prevista dalla legge a causa del ruolo apicale all'interno delle rispettive associazioni armate (cosca PELLE per PELLE Giuseppe, *locale* di Africo per MORABITO Rocco) e dell'organizzazione unitaria '*ndrangheta*: anni ventiquattro di reclusione.

Per i due imputati non si potrà non applicare l'aumento previsto per la recidiva.

Per PELLE Giuseppe, ancora, la pena dovrà essere aumentata, ex art. 81 cpv c.p., in considerazione degli altri delitti allo stesso contestato (le intestazioni fittizie di beni, le corruzioni elettorali e la tentata estorsione pluriaggravata).

Con riferimento ai delitti di corruzione elettorale questo giudice ritiene di dover applicare il massimo della pena (cioè, tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, anni quattro e mesi sei di reclusione) per ZAPPALA' Santi, in considerazione della gravità del fatto (specie se rapportata alla caratura del personaggio) e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato. Come si è visto, infatti, lo ZAPPALA' non era un semplice candidato che chiedeva l'appoggio della 'ndrangheta, ma, piuttosto, un personaggio abituato a rapportarsi con la criminalità organizzata, alla quale già in passato, stando alle sue parole, aveva fatto favori. Analizzando la conversazione fra Santi ZAPPALA' e PELLE Giuseppe cl. 60 e confrontandola con i dialoghi fra il boss di San Luca e gli altri candidati recatisi al 198

utilizzare mezzi illeciti pur di ottenere la scarcerazione (cfr. colloquio registrato presso la casa circondariale di Nuoro "Badu e Carros" in data 04.02.2011, pg. 37 della nota del R.O.S.-Reparto Operativo di Reggio Calabria del 14.03.11: "il detenuto insisteva "Ma tu sollecita sempre ... Ninì!" ....dal servizio di videoripresa si poteva constatare che il Santi, contemporaneamente, mimava il gesto di pagare. ZAPPALA' Antonino, spazientito, affermava "Minchia si, si!"). In proposito il Tribunale della Libertà ha rilevato quanto segue: "tali sopravvenuti elementi offerti dall' Accusa, che disvelano comportamenti successivi ai fatti per cui si procede non certo ispirati ai canoni della legalità e della correttezza, dimostrano ulteriormente l'esistenza di concrete esigenze cautelari connessi al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede" (cfr. ordinanza del 30.03.11 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria).

Per le motivazioni esposte le pene sono di seguito così determinate:

- PELLE Giuseppe. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), pena di anni ventiquattro di reclusione, aumentata fino ad anni trenta di reclusione ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale) e 81 cpv c.p. (per i delitti di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, intestazioni fittizie di attività commerciali aggravati dall'art. 7 L. 203/91, corruzioni elettorali aggravate dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni venti di reclusione.

- <u>LATELLA Antonino</u>. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), pena di anni ventuno di reclusione, aumentata fino ad anni ventisette di reclusione ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva specifica reiterata).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni diciotto di reclusione.

- MORABITO Rocco. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), pena di anni ventiquattro di reclusione, aumentata fino ad

anni trenta di reclusione ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni venti di reclusione.

- <u>FICARA Giovanni</u>. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), la pena di **anni ventuno di reclusione**, aumentata fino ad **anni ventisette di reclusione** ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva reiterata infraquinquennale) e 81 cpv c.p. (per i delitti di porto e detenzione illeciti d'arma, aggravati dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni diciotto di reclusione.

- <u>BILLARI Costantino Carmelo</u>. Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione** .

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni otto di reclusione.

- PELLE Domenico. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di anni dodici di reclusione, aumentata fino ad anni 18 di reclusione ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva) e 81 cpv c.p. (per i delitti di intestazioni fittizie di attività commerciali aggravati dall'art. 7 L. 203/91)

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni dodici di reclusione.

- <u>PELLE Sebastiano</u>. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**, aumentata fino ad **anni quindici di reclusione** ex art. 81 cpv c.p. (per i delitti di intestazioni fittizie di attività commerciali aggravati dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni dieci di reclusione.

- MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di anni dieci di reclusione, aumentata fino ad anni tredici di reclusione ex art. 81 cpv c.p. (per il delitto di corruzione elettorale aggravato dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: <u>anni otto e mesi 8 di</u> reclusione.



- PELLE Antonio cl. 87. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di anni dodici di reclusione, aumentata fino ad anni sedici di reclusione ex art. 81 cpv c.p. (per il delitto di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91 e tentata estorsione pluriaggravata in concorso).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: <u>anni dieci e mesi otto di</u> reclusione.

- <u>VERSACI Mario</u>. Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni otto di reclusione.

- **NUCERA Pietro Antonio**. Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni otto di reclusione.

- <u>IARIA Filippo</u>. Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni otto di reclusione.

- <u>PELLE Antonio cl. 86</u>. Per il reato allo stesso contestato (quello di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni sei di reclusione**.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni quattro di reclusione.

- <u>CARBONE Sebastiano</u>. Per il reato allo stesso contestato (quello di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni sei di reclusione**.



Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni quattro di reclusione.

- **FRANCONE Giuseppe**. Per il reato allo stesso contestato (quello di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni sei di reclusione**.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni quattro di reclusione.

- MACRI' Giorgio. Per il reato allo stesso contestato (quello di tentata estorsione pluriaggravata in concorso), la pena di anni 9 di reclusione.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni sei di reclusione.

- ZAPPALA' Santi. Per il reato allo stesso contestato (quello di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91), la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata fino ad anni sei di reclusione ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva infraquinquennale).

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: anni quattro di reclusione.

- <u>IARIA Francesco</u>. Per il reato allo stesso contestato (quello di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni quattro di** reclusione.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: <u>anni due e mesi otto di</u> <u>reclusione.</u>

- <u>AIELLO Liliana</u>. Per il reato alla stessa contestato (quello di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni tre e mesi tre di** reclusione.

Pena finale, operata la diminuente per la scelta del rito: <u>anni due e mesi due di</u> reclusione.

Alla condanna di PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87 VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo, e MACRI' Giorgio, alla pena superiore ad anni 5 segue l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.

Alla condanna di PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano, FRANCONE Giuseppe e ZAPPALA' Santi alla pena superiore ad anni tre segue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.



La condanna pari o superiore ad anni dieci e comunque di durata non inferiore ad anni tre agli imputati PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87, VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio e IARIA Filippo, le misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno nella Provincia di Reggio Calabria per anni tre.

A norma dell'art. 535 c.p.p., gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

A norma degli artt. 538 e ss c.p.p., gli imputati dichiarati colpevoli vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria costituite parti civili, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle medesime parti civili che si liquidano in complessivi € 1.500.00 per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa come per legge.

Le ragioni di una siffatta condanna risiedono nel fatto che attraverso i comportamenti in questa sede sanzionati i predetti imputati hanno cagionato alla Provincia di Reggio Calabria e alla Regione Calabria un pregiudizio certamente economico, ma non soltanto tale, avuto riguardo in particolare al grave vulnus arrecato alla loro immagine e credibilità.

Tenuto conto dell'elevato numero degli imputati, della complessità e gravità delle imputazioni e, infine, della vastità del materiale probatorio, si ravvisano nel caso di specie i presupposti per fissare in novanta giorni il termine per il deposito dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.,

dichiara



- PELLE Giuseppe colpevole dei reati lui ascritti e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito, la condanna alla pena di anni venti di reclusione;
- LATELLA Antonino colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica e reiterata, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;
- MORABITO Rocco colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione;
- FICARA Giovanni colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;
- BILLARI Costantino Carmelo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- PELLE Domenico colpevole dei reati ascrittigli e, con l'aumento per effetto della recidiva, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione;
- PELLE Sebastiano colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;
- MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione;



- PELLE Antonio cl. 87 colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione;
- VERSACI Mario colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- NUCERA Pietro Antonio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- IARIA Filippo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- PELLE Antonio cl. 86 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- CARBONE Sebastiano colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- FRANCONE Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- MACRI' Giorgio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione;
- ZAPPALA' Santi colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva infraquinquennale, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- IARIA Francesco colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;
- AIELLO Liliana colpevole del reato ascrittole e, applicata la diminuente per il rito, la condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione;

Visti gli artt. 29 e 32 c.p., dichiara PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87 VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo, e MACRI' Giorgio, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti



durante l'esecuzione della pena, nonché PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano, FRANCONE Giuseppe e ZAPPALA' Santi interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 417 e 233 c.p. applica agli imputati PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87, VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio e IARIA Filippo, le misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno nella Provincia di Reggio Calabria per anni tre.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare. Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p., condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria costituite parti civili, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle medesime parti civili che si liquidano in complessivi € 1.500.00 per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa come per legge.

Visti gli artt. 416 bis co. 7 cp e 12 sexies L. 356/1992, dispone la confisca dei beni in sequestro:

- 1. distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore
- 2. bar annesso al distributore indicato al punto n. 1
- 3. terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e 2;
- **4.** l'intero patrimonio della "Freedom cafè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800";
- l'intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom.
  PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC)
  alla via Campania nr. 6;
- **6.** quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l." con sede in Bova Marina.

Visti gli artt. 544 co. 3 e 304 co.1 lett. c) bis c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende durante la pendenza di detto termine il decorso dei termini di custodia cautelare in atto.

Reggio Calabria, 15 giugno 2011-

LL Funzionario

inzionario Giudiziario LONGO Walter

Il Giudice

(Pott.ssa Daniela Oliva)

Oliva

DEPOSITATO IN C

Giudiziario IL Funzionari LONGO Walter

## **INDICE**

Svolgimento del processo	pagg. 1 – 6			
Motivi della decisione – le indagini	pagg. 7 - 16			
Il materiale probatorio - le intercettazioni	pagg. 16 - 21			
Individuazione dei soggetti conversanti	pagg. 21 – 22			
Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate	pagg. 22 – 27			
Il significato delle conversazioni intercettate	pagg. 27 – 28			
Le fonti di prova documentali	pagg. 29 - 33			
La vicenda relativa al locale di Roghudi	pagg. 34 – 59			
Il riferimento alla Provincia le cariche di livello provinciale conferite a LATELLA				
Antonino e a MORABITO Rocco	pagg 59 – 65			
I rapporti tra PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni cl. 64 e BILLARI Costantino				
Carmelo	pagg. 66 – 84			
Detenzione e porto di armi da parte di FICARA Giovanni	pagg. 84 - 89			
Aggravante dell'associazione armata	pagg. 89 - 90			
Esistenza ed operatività della cosca PELLE	pagg. 90 - 94			
Le posizioni individuali del delitto associativo	pagg. 94 – 99			
Tentata estorsione PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio				
	pagg. 99 - 106			
Le intestazioni fittizie di attività commerciali	pagg. 106 - 112			

# La FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE cl. 86 e Sebastiano CARBONE & C

pagg. 112 - 119

La "AZZURRA Costruzioni Geom. PELLE Antonio cl. 87" pagg. 119 – 125

La vicenda relativa alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010 pagg. 125 - 128

Il delitto associativo contestato a NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo e

VERSACI Mario pagg. 128 – 130

NUCERA Pietro Antonio pagg. 130 – 148

IARIA Filippo pagg. 148 – 158

VERSACI Mario pagg. 158 – 166

Il reato elettorale pagg. 166 – 170

IARIA Francesco e PELLE Giuseppe pagg. 170 176

AIELLO Liliana e PELLE Giuseppe pagg. 176 – 181

ZAPPALA' Santi, PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe

Pagg. 181 - 191

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe - il reato associativo pagg. 191 - 195

La confisca pagg. 195 – 198

La determinazione delle pene pagg. 198 – 204

Dispositivo pagg. 204 – 208

Indice pagg. 209 - 210

Per ricevuta comunicazione per il P.M. VALE ANCHE COME AVVISO DEPOSITO SENTENZA FUORI TERMINE ART. 548/29 C./CPP